REGOLAMENTO (CEE) N. 2624/77 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 876/77 (4), può essere fissato un aiuto speciale per il latte scremato prodotto e lavorato in latteria, sempreché l'acquirente lo utilizzi per l'alimentazione degli animali, ad eccezione dei giovani vitelli; che tale disposizione subordina la concessione dell'aiuto speciale a varie condizioni, fra cui quella che il latte scremato venga fornito agli allevatori interessati nel quadro di contratti rispondenti a condizioni che verranno determinate;

considerando che, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione dell'aiuto speciale, sembra opportuno non esigere più contratti di fornitura definitivi; che infatti, tralasciando questa condizione, si darà alle latterie e agli allevatori la possibilità di adeguarsi meglio all'andamento delle rispettive situazioni e si potrà in tal modo incrementare l'impiego del latte scremato per l'alimentazione degli animali diversi dai giovani vitelli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 986/68, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

« — il latte scremato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sia venduto, a un prezzo massimo da stabilire, ad aziende in cui venga utilizzato per l'alimentazione degli animali, ad eccezione dei giovani vitelli. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. OUTERS

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 24.